n. 30710 Sent. 9/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Vito Tenore Presidente

Gaetano Berretta Giudice

Walter Berruti Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di conto n. 30710 relativo al conto n. 154962 (anno OMISSIS ) reso dall'agente contabile B. Dott. D. (c.f. OMISSIS ) dell'Università degli studi di P., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Renna, Nicola Sabbini e Daniela Amati del Foro di Milano giusta procura speciale in atti.

Uditi, all'udienza del 18 dicembre 2024, con l'assistenza del Segretario d'udienza Barbara Marta Pisani, il Sostituto Procuratore Generale Dott. Cristian Pettinari, nonché il legale dell'agente contabile come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Magistrato istruttore del conto ha ritenuto di non poter discaricare in istruttoria il Dott. D. B., funzionario responsabile dell'Area relazioni internazionali, Innovazione, didattica e Comunicazione dell'Università degli studi di P., quale agente contabile per la gestione della carta di credito assegnatagli dall'ente per l'esercizio OMISSIS , rimettendone il

giudizio al Collegio per i seguenti motivi:

1) mancanza dell'autorizzazione all'uso della carta di credito richiesta dall'art. 2 del relativo Regolamento di ateneo del OMISSIS ;

2) utilizzazione della carta di credito per l'iscrizione a corsi di formazione di collaboratori dell'ufficio, in violazione dell'art. 3 del Regolamento cit., che ne consente l'uso solo per spese di missione e comunque personali.

Sul primo punto la relazione evidenzia che a mente dell'art. 2 del Regolamento di ateneo per l'utilizzo della carta di credito del OMISSIS n. OMISSIS "*I titolari della carta di credito possono essere il Rettore, il Direttore Generale, il Prorettore e/o i delegati alla Ricerca e terza missione e alle Relazioni internazionali, i funzionari di supporto a questi ultimi, individuati ed autorizzati dal Direttore generale*" e pertanto non sarebbe sufficiente, per essere titolare di carta di credito, rivestire la qualità di funzionario di supporto degli organi apicali (nella specie come responsabile dell'Area Relazioni internazionali, Innovazione didattica e Comunicazione), ma occorrerebbe un atto espresso di attribuzione e di autorizzazione dell'uso della carta.

Sul secondo punto osserva che l'art.3 dello stesso Regolamento dispone che "*L'utilizzazione della carta di credito, con l'osservanza del principio del contenimento della spesa pubblica e delle regole di assunzione della spesa, nei limiti delle assegnazioni di cui al successivo articolo 4, è consentita per il pagamento delle spese di missione, come regolamentate dallo specifico Regolamento Missioni",* nozione che andrebbe intesa in senso stretto escludendo di altre tipologie di spesa, come l'iscrizione a corsi di formazione.

Inoltre, dalle norme sopra richiamate, si evincerebbe un principio di

personalità delle spese ossia limitate al titolare con esclusione dei collaboratori. Infine non rileverebbe il fatto che fosse richiesto il pagamento mediante carta di credito, potendosi procedere a rimborso.

La relazione conclude per la dichiarazione di irregolarità, escludendo addebiti nei confronti dell'agente contabile in ragione della natura istituzionale della spesa e dell'assenza di ammanchi.

L'agente contabile, rappresentato da un difensore, ha depositato memoria nella quale, in via preliminare, ha eccepito l'assenza della qualifica di agente contabile e quindi il difetto della giurisdizione di conto per l'uso della carta di credito aziendale, richiamando il precedente di Sez. Lazio n. 302/2024. Ha quindi insistito per la declaratoria di regolarità del conto e per il discarico, osservando che l'autorizzazione all'uso della carta di credito sarebbe implicita nella attribuzione delle funzioni richiamate dall'art. 2 del Regolamento n. OMISSIS cit.; che questo è comunque entrato in vigore in data successiva all'attribuzione della carta di credito; che le spese in questione rivestono natura istituzionale e che per esse l'uso della carta di credito come mezzo di pagamento era necessario e conveniente per l'amministrazione.

Ha infine avanzato istanza ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 per l'oscuramento dei dati personali con riferimento a ragioni di tutela della sua reputazione, integrità e decoro.

La Procura regionale ha depositato articolata memoria in cui preliminarmente rileva che i Regolamenti dell'Università di P. espressamente qualificano il titolare di carta aziendale come agente contabile disponendo che sia tenuto alla resa del conto all'amministrazione e, per il tramite di questa, alla Corte dei conti (art. 17, comma 6 ed art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento missioni e

servizio esterno, nonché art. 12, comma 1 del Regolamento di ateneo per l'utilizzo della carta di credito). Richiamate ampiamente le linee direttrici dell'ordinamento contabile delle Università, osserva che le spese fatte oggetto di censura, ammontanti a complessivi euro 4.495,36, sono state sostenute entro il mese di OMISSIS (nelle date: OMISSIS ; cfr. pagg. 8-9), dunque prima che entrasse in vigore il citato Regolamento di ateneo per l'utilizzo della carta di credito, emanato con Decreto rettorale n. OMISSIS del OMISSIS e in vigore dal OMISSIS dello stesso anno. È tale regolamento, invero, a limitare l'utilizzo della carta di credito alle sole spese di missione (art. 3 cit.) ed a prevedere che i titolari possano essere il Rettore, il Direttore generale, il Pro-Rettore, i delegati alla ricerca e terza missione e alle relazioni internazionali, i funzionari di supporto a questi ultimi, individuati e autorizzati dal Direttore generale (art. 2 cit.), mentre il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università di P., emanato con D.R. dell' OMISSIS n. OMISSIS , anteriormente vigente, stabiliva in via generale (art. 38, comma 10) che i pagamenti potessero essere effettuati "*anche mediante carta di credito o carta prepagata, nel rispetto delle decisioni assunte in materia dal Consiglio di amministrazione*", con contestuale rinvio delle concrete modalità di utilizzo delle carte ad un apposito e successivo regolamento di ateneo (adottato, come sopra, nel OMISSIS ). La Procura osserva poi che agli atti vi è il Decreto rettorale del OMISSIS n. OMISSIS ,il, richiamata la Delibera del Consiglio di amministrazione n. OMISSIS (concernente l'attivazione e la prima disciplina del servizio "carta di credito") conferma l'attribuzione di una carta

di credito, tra gli altri, al dott. B.. Conclude quindi per la irregolarità del conto, senza addebiti, limitatamente al periodo successivo alla entrata vigore del citato Regolamento di ateneo del OMISSIS n. OMISSIS , in vigore dal OMISSIS dello stesso anno. Infatti, entrato in vigore quest'ultimo, sarebbe stato necessario, a suo dire, adottare un nuovo atto di attribuzione e di autorizzazione all'uso della carta di credito.

All'udienza del 18 dicembre 2024, data per letta su consenso delle par la relazione illustrativa, il PM e il difensore dell'agente contabile hanno illustrato e richiamato le conclusioni in atti.

Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va affermata la qualifica di agente contabile in capo al Dott. B. per l'uso della carta di credito attribuitagli dall'Università di P. e, per l'effetto, l'obbligo di resa del conto giudiziale e la sottoposizione alla giurisdizione contabile.

Basti sul punto richiamare il precedente di questa Sezione n. 179/2024, anch'esso riguardante l'Università di P., alle cui motivazioni per brevità si rinvia ex art. 17 disp. att. c.g.c.

2. Ciò posto, il Collegio è chiamato a valutare la sola regolarità del conto ai fini di un'eventuale pronuncia ex art. 149, comma 3 c.g.c.

Non sono infatti in questione, ne' emergono, addebiti a carico dell'agente contabile.

La relazione esclude addebiti nei confronti di quest'ultimo, in ragione della natura istituzionale della spesa e dell'assenza di ammanchi, e concorde sul punto è la Procura regionale.

2.1. Il primo motivo di irregolarità contestato riguarda la mancanza di autorizzazione all'uso della carta di credito ai sensi dell'art. 2 del relativo Regolamento di ateneo del OMISSIS , che, per i funzionari di supporto agli organi apicali richiede un atto di individuazione e di autorizzazione.

A parere del Collegio, soddisfa detto requisito il Decreto rettorale n. OMISSIS del OMISSIS (agli atti) il quale, richiamata la Delibera del Consiglio di amministrazione n. OMISSIS (concernente l'attivazione e la prima disciplina del servizio "carta di credito"), conferma l'attribuzione di una carta di credito, tra gli altri, al dott. B..

Inoltre, la difesa dell'agente ha prodotto (doc. 7) la richiesta di attivazione della carta di credito aziendale a favore del medesimo rivolta a Ubi Banca in data OMISSIS e sottoscritta dal Dirigente p.t. dell'Area Finanza Contabilità e Controllo. In tale richiesta si dà atto del fatto che l'attivazione è richiesta a favore del Dott. B. in qualità di dipendente dell'Università degli studi di P. con la qualifica di Dirigente.

Tali atti, ancorché adottati anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 2 del Regolamento cit., conservano la propria validità anche successivamente, risultando conformi alla nuova normativa regolamentare e potendo ritenersi implicita l'autorizzazione all'uso della carta di credito nella sua attribuzione.

2.2. Sul secondo motivo di irregolarità, ossia l'uso della carta di credito per spese diverse da quelle di missione del titolare ai sensi dell'art. 3 del Regolamento cit., meritano condivisione le osservazioni della Procura regionale secondo cui tutte le spese oggetto di censura, ammontanti a

complessivi euro 4.495,36, sono state sostenute entro il mese di OMISSIS (cfr. pagg. 8-9 della memoria), dunque prima che entrasse in vigore il citato Regolamento di ateneo per l'utilizzo della carta di credito e della carta prepagata, emanato con Decreto rettorale n. OMISSIS del OMISSIS e in vigore dal OMISSIS dello stesso anno. È tale regolamento, invero, a limitare l'utilizzo della carta di credito alle sole spese di missione (art. 3 cit.) ed a prevedere che i titolari possano essere il Rettore, il Direttore generale, il Pro-Rettore, i delegati alla ricerca e terza missione e alle relazioni internazionali, i funzionari di supporto a questi ultimi, individuati e autorizzati dal Direttore generale (art. 2 cit.), mentre il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università di P., emanato con D.R. dell' OMISSIS n. OMISSIS (art. 38, comma 10), anteriormente vigente, stabiliva in via generale che i pagamenti potessero essere effettuati "*anche mediante carta di credito o carta prepagata, nel rispetto delle decisioni assunte in materia dal Consiglio di amministrazione*", con contestuale rinvio delle concrete modalità di utilizzo delle carte ad un apposito e successivo regolamento di ateneo (adottato, come detto, solo nel OMISSIS ).

3. Le spese in questione vanno dunque ritenute regolari in quanto effettuate conformemente alla disciplina regolamentare vigente p.t.

4. L'agente contabile può essere discaricato.

5. Nulla per le spese dato il tipo di pronuncia adottato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,

discarica l'agente contabile.

Considerata la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e vista l'istanza di applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dell'agente contabile e di terzi.

Nulla per le spese.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.

L'Estensore Il Presidente

Walter Berruti Vito Tenore

firmato digitalmente firmato digitalmente

Depositata in segreteria il giorno 22.01.2025

Il Direttore di Segreteria

Federica Dainotti

firmato digitalmente

In esecuzione del Provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del convenuto e di terzi.

Milano, 22.01.2025

Il Direttore di Segreteria

Federica Dainotti

firmato digitalmente